

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

20° anno n. C 34

11 febbraio 1977

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Consiglio

Seconda modifica della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità 1

Commissione

Unità di conto europea 2

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di direttiva relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale 3

III *Informazioni*

Commissione

Bando di gara relativo alla fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato al Programma alimentare mondiale per taluni paesi terzi 5

Appalti di lavori pubblici (direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972) 9

Procedure aperte 11

Procedure ristrette 14

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Seconda modifica della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 12 del 24 marzo 1973)

Pagina 21, punto 1, comma b):

Aggiungere alla fine del comma b) il testo seguente:

«— legge dell'11 dicembre 1975 (Staatsblad 674) relativa alla istituzione di un'assicurazione generale inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet)».

COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽¹⁾

10 febbraio 1977

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese:		Dollaro USA	1,11780
— mercato regolamentato	41,2690	Franco svizzero	2,80818
— mercato libero	41,2914	Peseta spagnola	77,0735
Marco tedesco	2,68609	Corona svedese	4,75231
Fiorino olandese	2,81082	Corona norvegese	5,89768
Sterlina inglese	0,651136	Dollaro canadese	1,14287
Corona danese	6,63425	Scudo portoghese	36,2009
Franco francese	5,55546	Scellino austriaco	19,0839
Lira italiana	985,768	Marco finlandese	4,26664
Sterlina irlandese	0,651136	Yen giapponese	319,234

⁽¹⁾ — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 dicembre 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio ha adottato, il 9 febbraio 1976, la direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, e le condizioni di lavoro;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva stabilisce che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisano in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione,

1. Ai fini della presente direttiva, l'espressione «materia di sicurezza sociale», deve intendersi come comprendente i regimi di protezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, qui appresso, nella misura in cui gli stessi si riferiscono ad uno dei seguenti casi: prestazioni sanitarie, perdita di guadagno derivante da malattia, perdita di guadagno derivante da disoccupazione, vecchiaia, infortuni sul lavoro o malattie professionali, invalidità.

2. La presente direttiva si applica nei confronti di tutti i regimi obbligatori, generali o particolari che assicurano assistenza nei casi succitati, nonché di tutti i regimi professionali che prevedono tale assistenza nella misura in cui gli stessi non siano già oggetto di disposizioni comunitarie, come pure di tutte le disposizioni in materia di assistenza sociale nella misura in cui esse integrino o sostituiscano prestazioni riguardanti i casi suddetti.

Articolo 3

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale come precisato nella direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976 per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e le condizioni di lavoro.

L'applicazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale implica l'eliminazione di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda tutti gli obblighi e le prestazioni relativi ai regimi e alle disposizioni considerati dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le persone incluse nel regime o nelle disposizioni medesime, le condizioni di ammissibilità alle prestazioni, comprese le condizioni relative ai contributi, il tipo e la forma delle prestazioni, l'importo del versamento inclusi gli aumenti per persona a carico, nonché la durata e le condizioni di godimento di dette prestazioni.

Articolo 4

Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

- in una prima fase, per quanto riguarda tutti i regimi obbligatori di sicurezza sociale, generali o particolari, e tutte le disposizioni in materia di assistenza sociale che rientrano nella sfera di applicazione della presente direttiva, esclusi gli aumenti per persone a carico;
- in una seconda fase, per quanto riguarda tutti i regimi e le disposizioni succitati in ordine agli aumenti per persone a carico;
- in una terza fase, per quanto riguarda tutti i regimi professionali nella misura in cui gli stessi non siano già oggetto di disposizioni comunitarie.

Articolo 5

Nel corso di ciascuna fase di attuazione del principio della parità gli Stati membri garantiscono che:

- a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale;
- b) siano nulle o siano dichiarate nulle o siano modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti individuali di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese, nonché negli statuti delle professioni indipendenti, nella misura in cui le stesse non siano già oggetto di disposizioni comunitarie.

Articolo 6

1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo d'applicazione:

- a) la determinazione dell'età di pensionamento agli effetti delle pensioni di vecchiaia e del collocamento in quiescenza;
- b) la determinazione di periodi di occupazione a fini pensionistici (per quanto riguarda il calcolo di periodi trascorsi lontano dal lavoro a causa di maternità) e l'acquisizione dei diritti alle prestazioni successivamente all'interruzione dell'attività lavorativa;

c) l'acquisizione dei diritti alle prestazioni in virtù del regime assicurativo o del libretto di contributi del consorte.

2. Gli Stati membri riesaminano le proprie disposizioni relative ai settori esclusi dall'applicazione della presente direttiva ai sensi del disposto del precedente paragrafo.

Per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti sociali sono sollecitate dagli Stati membri a procedere alle opportune revisioni.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

- entro 2 anni a decorrere dalla sua notifica per quanto riguarda la prima fase di attuazione, come precisato nel precedente articolo 4;
- entro 3 anni a decorrere dalla sua notifica per quanto riguarda la seconda fase, come precisato nel medesimo articolo;
- entro 4 anni a decorrere dalla sua notifica per quanto riguarda la terza fase, come precisato nel medesimo articolo.

2. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva, comprese le misure adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Inoltre, essi informano la Commissione sui motivi che giustificano l'eventuale mantenimento delle disposizioni già esistenti nel campo dell'articolo 6, paragrafo 1, e sulle possibilità di una successiva revisione.

3. Entro un anno dalla scadenza di ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione, che sarà sottoposta al Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva e per proporre ulteriori misure che risultassero necessarie per l'attuazione del principio della parità di trattamento.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), Bruxelles
 Direktoratet for Markedsordningerne, København
 Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main
 Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), Paris
 Department of Agriculture and Fisheries, Dublin
 Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Roma
 Service d'économie rurale, Luxembourg
 Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB), Hoensbroek
 Intervention Board for Agricultural Produce, Reading, Berks

Bando di gara relativo alla fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato al Programma alimentare mondiale per taluni paesi terzi

I. Oggetto e generalità

1. È indetta una gara, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 254/77 ⁽¹⁾, per la fornitura al Programma alimentare mondiale di 646 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità, suddivise secondo le partite e per le destinazioni seguenti:

Designazione della partita	Quantitativo totale della partita (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Paese destinatario
A	282	15	Mali
		45	Mali
		40	Congo
		50	Niger
		30	Alto Volta
		30	Ruanda
		72	Senegal
B	364	99	Somalia
		65	Somalia
		200	Bolivia

Il concorrente fornisce in via supplementare il 5 % dei sacchi vuoti, identici a quelli contenenti la merce.

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 44.

2. La consegna si considera effettuata nel momento in cui la merce è depositata nel punto d'espansione, nel luogo designato dal PAM o dal suo mandatario.

Il porto d'imbarco da designare nell'offerta è scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese destinatario.

Un'offerta può indicare un solo porto.

3. La fornitura al porto d'imbarco ha luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque dopo il 15 e prima del 31 marzo 1977.

II. Offerte

1. Il presente bando invita gli interessati a presentare, per le forniture poste in gara, le offerte relative all'importo al quale il concorrente si impegna a fornire il quantitativo di latte scremato in polvere in causa, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 254/77.

2. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita oggetto della gara.

3. Le offerte devono pervenire, non oltre le ore 12 del 22 febbraio 1977, con lettera raccomandata, o depositando l'offerta scritta contro ricevuta oppure con telex ad uno dei seguenti indirizzi, secondo il caso:

— Office belge de l'économie et de l'agriculture, secteur produits agricoles et alimentaires, 82, rue de Trèves, 1040 Bruxelles. Escluse offerte con telex.

— Direktoratet for Markedsordningerne, Frederiksborggade 18, 1360 København, K, telex 15 137, EFDIR-DK (conferma con lettera raccomandata entro le ore 24 qualora l'offerta sia presentata mediante telex).

— Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), 6000 Frankfurt am Main, Adickesallee 40, telex nr. 04 11 727. Le offerte recapitate a mano devono essere consegnate al BALM, Block B, Zimmer 453.

— Société Interlait, offerte recapitate a mano: 7, rue Scribe, Paris 9^e, lettera raccomandata: indirizzo postale: S.A. Interlait, BP 328 09 — 75 428 Paris Cedex 09, secondo modello da ottenere su domanda. Escluse offerte con telex.

— Department of Agriculture and Fisheries, Dairy Division, Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2.

— Azienda interventi mercati agricoli, via Palestro 81, Roma.

— Service d'économie rurale, 113-115, rue de Hollerich, Luxembourg.

— Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, Kouvenderstraat 229, Hoensbroek, secondo modello da ottenere su domanda — Telex 56 396.

— Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 West Mall, Reading, Berks RG1 7QW; telex 848 302.

Le offerte che non sono presentate con telex devono pervenire all'ufficio in questione in doppia busta sigillata. La busta interna, pure sigillata, reca, secondo il caso, l'indicazione:

«gara per fornitura latte scremato in polvere — regolamento (CEE) n. 254/77»,

«adjudication fourniture lait écrémé en poudre — règlement (CEE) n° 254/77»,

«licitation angående levering af skummetmælkspulver — forordning (EØF) nr. 254/77»,

«Ausschreibung Lieferung Magermilchpulver — Verordnung (EWG) Nr. 254/77»,

«Invitation to tender for the supply of skimmed-milk powder — Regulation (EEC) No 254/77»,

«Inschrijving voor de levering van magere-melkpoeder — Verordening (EEG) nr. 254/77».

4. Nell'offerta viene indicato:

- il nome e l'indirizzo del concorrente,
- il porto o i porti d'imbarco scelti tra i porti della Comunità,
- l'importo offerto, tasse escluse, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta e al quale il concorrente si impegna a consegnare, alle condizioni fissate, il quantitativo totale oggetto dell'offerta.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione per il trasporto fino alla fase prevista per la fornitura.

5. Ogni offerta deve essere corredata:

- dalla prova della costituzione della cauzione di cui al capitolo III;
- da una dichiarazione del concorrente secondo la quale si impegna a rispettare le norme di cui al regolamento (CEE) n. 254/77, nonché le disposizioni generali fissate dal presente bando.

6. L'offerta nonché le dichiarazioni e prove di cui al punto 5 suddetto sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente riceve l'offerta.

7. Un'offerta che non sia presentata in conformità alle condizioni del presente bando o che contenga riserve e/o condizioni diverse da quelle espressamente ammesse non è accettata.

8. L'offerta non può essere ritirata.

9. Il concorrente alleggerà all'offerta una busta timbrata con il suo indirizzo.

III. Cauzione d'asta e di fornitura

1. La cauzione d'asta e di fornitura ammonta a 20 unità di conto per tonnellata di latte scremato in polvere.

2. È espressa nella moneta dello Stato membro interessato ed è costituita:

a) sotto forma di assegno pagabile allo sportello di una banca situata nello Stato membro interessato ed emesso secondo il caso:

- a favore dell'OBEA;
- a favore del Direktoratet for Markedsordningerne e autenticato da una banca con sede in Danimarca;
- a favore del BALM e autenticato da una banca con sede in Germania;
- a favore della Società Interlait;
- a favore dell'Accountant Department of Agriculture and Fisheries autenticato da una banca in Dublino;
- a favore dell'AIMA e autenticato da una banca con sede in Italia;
- a favore della Caisse générale de l'État a Lussemburgo, e autenticato da una banca con sede nel Granducato del Lussemburgo;
- a favore del VIB e autenticato da una banca con sede nei Paesi Bassi;

— a favore dell'Intervention Board for Agricultural Produce;

ovvero

b) sotto forma di fideiussione costituita secondo il caso:

- a favore dell'OBEA, secondo il modello da ottenere su domanda;
- a favore del Direktoratet for Markedsordningerne presso una banca con sede in Danimarca secondo modello da ottenere su domanda;
- a favore del BALM presso una banca con sede nella Repubblica federale di Germania;
- a favore del FORMA tramite una banca iscritta sull'elenco delle banche riconosciute dal «Conseil national du crédit» in Francia, secondo il modello da ottenere su domanda;
- a favore del Department of Agriculture and Fisheries, Dublin;
- a favore dell'AIMA presso una banca con sede in Italia;
- a favore della Caisse générale de l'État presso una banca con sede nel Granducato del Lussemburgo;
- a favore del VIB tramite una banca con sede nei Paesi Bassi;
- a favore dell'IBAP tramite una banca o una compagnia d'assicurazione con sede nel Regno Unito, rispondente ai criteri fissati dall'IBAP, secondo il formulario da ottenersi su richiesta.

3. La cauzione è svincolata soltanto:

- a) se l'offerta non è stata presa in considerazione;
- b) salvo casi di forza maggiore, se il concorrente non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione e se gli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 254/77 sono stati forniti all'organismo d'intervento interessato.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure da esso ritenute necessarie a motivo delle circostanze addotte.

IV. Aggiudicazione

1. L'offerta viene rifiutata se l'importo proposto è superiore all'importo massimo fissato per la gara in causa.
2. Salvo il caso di decisione di non dar corso alla gara, la fornitura viene aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta con l'importo meno elevato. Qualora dovessero essere prese in considerazione più offerte introdotte presso lo stesso organismo d'intervento l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.
3. Ogni concorrente viene immediatamente informato per iscritto del risultato della gara.
4. L'organismo d'intervento non è tenuto a rendere conto delle decisioni di accettazione o di rifiuto delle offerte.
5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

V. Condizioni d'esportazione

L'esportazione si effettua in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 254/77.

VI. Condizioni e modalità di pagamento

L'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario l'importo indicato nell'offerta previa presentazione

degli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 254/77.

VII. Restituzioni e importi di compensazione

Nessuna restituzione e nessun importo compensativo (monetario o di adesione) sono applicati al latte scremato in polvere fornito in conformità al presente bando.

VIII. Varie

Per quanto riguarda le controversie e ogni altra azione che potrebbe sorgere dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione degli obblighi inerenti alla gara in oggetto, il foro competente è rispettivamente:

- Bruxelles per l'OBEA;
- Copenaghen per il Direktoratet for Markedsordningerne;
- Francoforte sul Meno per il BALM;
- Parigi per il FORMA;
- Dublino per il Department of Agriculture and Fisheries;
- Roma per l'AIMA;
- Lussemburgo per il Service d'économie rurale;
- L'Aia per il VIB;
- Reading per l'Intervention Board for Agricultural Produce.

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71.305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

Le seguenti sigle usate nelle comunicazioni corrispondono a:

B — Belgio	DK — Danimarca
D — Germania	F — Francia
IRL — Irlanda	I — Italia
L — Lussemburgo	NL — Paesi Bassi
UK — Regno Unito	

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Staatshochbauamt Köln, Blumenthalstraße 33, D - 5000 Köln 1.
2. Gara pubblica d'appalto.
3. a) Colonia.
b) Nuova sede del palazzo di giustizia a Colonia, con superficie utile di 65 000 m².
Circa 25 000 m² di vetrata o rivestimento facciate, posa finestre ed infissi metallici.
c)
d)
4. Termine presunto di esecuzione: metà 1978- metà 1979.
5. a) Staatshochbauamt Köln.
b) 24 febbraio 1977.
c) Alla richiesta va allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento di 200 DM presso la Regierungshauptkasse Köln, sul c/c postale 10614-504, recante la dicitura «Neubauten Justizbehörden».
Non verranno accettati disegni sbarrati. L'importo non verrà rimborsato.
L'invio a mezzo posta della documentazione relativa all'appalto avrà luogo nella 11^a settimana del 1977.
6. a) 28 aprile 1977, ore 11.
b) Staatshochbauamt Köln.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarî.
b) 28 aprile 1977, ore 11.
8. Garanzia richiesta: cauzione per l'adempimento contrattuale pari al 5 % dell'importo contrattuale.
9. I pagamenti verranno effettuati in base ad uno schema delle scadenze e delle prestazioni effettuate. Per gli anticipi vedi il capitolato di appalto.
- 10.
11. Documentazioni richieste:
 - fatturato in lavori edili degli ultimi tre esercizi,
 - opere edili comparabili realizzate negli ultimi tre esercizi con indicazione del committente, dei tipi e tempi di esecuzione,
 - attrezzatura tecnica disponibile.
12. Entro il 10 agosto 1977.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che risulta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
14. La documentazione relativa all'appalto potrà essere presa in visione, antecedentemente alla richiesta, presso lo Staatshochbauamt Köln.
15. 1° febbraio 1977.

Procedura aperta

1. Stadtverwaltung, Bauverwaltungsamt, Rathausplatz 8, Postfach 2269/70, D - 4630 Bochum.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per le opere edili, parte A (VOB/A).
3. a) Bochum-Langendreer, Unter-/Ottilienstraße.
 - b) Lavori di rustico per il centro scolastico Ost, II lotto, ampliamento del ginnasio Lessing sito in Unterstraße/Ottilienstraße nel quartiere Langendreer. Costruzione a 2-4 piani per 35 000 m³; 10 000 m³ scavo, trincee per fondazioni e per tubazioni; 600 m condutture in gres di Ø 100-300 cm; 1 800 m² muretto in mattoni con intercapedine interposta alla facciata; 5 250 m² pannelli prefabbricati in cemento armato 350 di 4 cm di spessore; 1 530 m³ calcestruzzo 350 per solai e travi, 2 110 m travi prefabbricate in cemento armato 350 di 30/39 cm, 2 000 m³ calcestruzzo 250, 450 t acciaio da costruzione, 5 500 m² casseforme, 1 000 m² muratura faccia a vista, 200 m³ opere in muratura in mattoni non traforati in pietra calcarea, 1 000 m² parete di mezzi mattoni non traforati in pietra calcarea, 1 900 m² isolamento termico delle pareti esterne, 6 cm di spessore in materiale ignifugo, 6 t elementi di ancoraggio della facciata in acciaio zincato, 6 t elementi di ancoraggio della facciata in acciaio inossidabile, 15 t profilato in acciaio zincato, 260 m² coperture in lamiera trapezoidali.
 - c) Non si eseguono aggiudicazioni per lotto singolo.
 - d)
4. Inizio lavori: maggio 1977; termine di esecuzione lavori: verrà indicato dall'offerente.
5. a) Bauverwaltungsamt, Rathausplatz 8, stanza 24, D - 4630 Bochum.
 - b) Entro e non oltre l'11 marzo 1977. La documentazione potrà essere ritirata immediatamente oppure inviata a mezzo posta previa richiesta scritta. Il richiedente si assume i rischi inerenti alla spedizione.
 - c) Versamento anticipato di 95 DM sul CC n. 1300 664 presso la Sparkasse Bochum oppure sul CCP Dortmund n. 19637-461 con l'indicazione della causale «HSt 1.600.133.000/8/8000 Ausschreibung Nr. 35». La ricevuta del versamento (si escludono assegni sbarrati) va consegnata all'atto del ritiro della documentazione ovvero allegata alla richiesta scritta. L'importo non verrà restituito.
6. a) 22 marzo 1977, ore 11.
 - b) Vedi punto a), stanza 25.
 - c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
 - b) 22 marzo 1977 ore 11 a Bochum, Bauverwaltungsamt, stanza 25.
8. A garanzia dell'adempienza contrattuale l'ente appaltante si riserva il diritto di richiedere una cauzione pari al 5 % dell'importo contrattuale. A titolo di cauzione per la corretta esecuzione dei lavori sarà inoltre trattenuto il 5 % del saldo finale. Si accettano esclusivamente garanzie rilasciate da istituti di credito o da società assicuratrici di credito autorizzati nella Repubblica federale di Germania.
9. Pagamenti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte B (VOB/B).
- 10.
11. Ai fini dell'aggiudicazione saranno prese in considerazione solo le imprese che comproveranno di aver eseguito a regola d'arte nell'ultimo triennio lavori comparabili per natura ed entità a quelli previsti dal presente bando. All'offerta dovrà inoltre essere allegata documentazione inerente all'organico di lavoro ed all'attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente.
12. 10 settimane a decorrere dal giorno di presentazione dell'offerta.
13. A norma del paragrafo 25, VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che risulta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
14. Ulteriori informazioni: Hochbauamt, Blücherstraße 33, D - 4630 Bochum, tel. 02 34/69-37 16.
15. 3 febbraio 1977.

Procedura aperta

1. Cardiff City Council — City Hall — UK — Cardiff, Wales (Regno Unito).
2. Procedura aperta.
3. a) Progetto di complesso residenziale a Clydesmuir Road — Tremorfa — Cardiff.
b) Costruzione secondo il sistema tradizionale di 44 case a due piani con 3 e 4 camere da letto e 45 appartamenti su tre piani con una e due camere da letto.
c) Lotto unico.
d) Non è richiesta l'elaborazione di progetti.
4. 78 settimane dalla data dell'inizio dei lavori notificata dall'ente committente.
5. a) County Architect — Department of Environment and Planning — County Headquarters — Newport Road — UK-Cardiff.
b)
c) Non è richiesta alcuna cauzione per ottenere i documenti ma viene richiamata l'attenzione degli imprenditori sulle «Special Conditions of Tender» pubblicate con i documenti di gara.
6. a) 22 marzo 1977.
b) City Hall, Cardiff; ulteriori istruzioni saranno contenute nei documenti di gara.
c) Lingua inglese.
7. a) Chief Executive's representative and Chairman of Housing Committee.
b) Non appena possibile, una volta scaduto il termine per la ricezione delle offerte.
8. Nessuna cauzione, vedi punto 5 c). Potranno essere eventualmente richieste garanzie i cui particolari saranno precisati nei documenti di gara.
9. Modalità di finanziamento pubblicate dal Welsh Office.
10. Il contratto si baserà sulla «Standard Form of Building Contract», ad uso delle autorità locali, con gli elenchi dei materiali, edizione 1963 con le modifiche apportate dal «Chief Executive, Cardiff City Council».
11. Precisazioni contenute nelle «General Conditions, Preliminaries and Preambles» che costituiscono parte dei documenti di gara.
12. Quattro mesi.
13. Normalmente l'offerta ricevibile più bassa in gara purché l'imprenditore abbia presentato le necessarie referenze ed abbia versato l'eventuale cauzione.
- 14.
15. 1° febbraio 1977.

Procedura ristretta

1. Welsh Office, Transport and Highways Group, Government Buildings, Ty Glas Road, UK Llanishen, Cardiff, CF4 5PL (Regno Unito).
2. L'offerta ricevibile più bassa in gara tra quelle presentate da candidati selezionati e criteri speciali di aggiudicazione da applicarsi ad offerte alternative presentate da candidati selezionati.
3. a) Strada di grande comunicazione A5 London-Holyhead, «Britannia Bridge» e strade di raccordo.
b) Manto stradale in cemento armato su struttura in acciaio sopra la linea ferroviaria dell'esistente «Britannia Bridge». I lavori richiederanno circa 4 500 tonnellate di lastre di acciaio e 2 000 m³ di calcestruzzo. Strade di raccordo dalla A5 in località Anglesey e dalla A487 sulla terraferma. I raccordi sono costituiti da circa 900 m di strada a due carreggiate separate, da 1 600 m di strada ad una carreggiata e comportano lo scavo di 100 000 m³ di materiale sulla terraferma ed il riporto di 100 000 m³ di materiale ad Anglesey.
c) Costo presunto dei lavori: £ 6 908 000.
d)
4. 130 settimane dalla data d'inizio dei lavori notificata dall'architetto dell'ente committente all'imprenditore.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente e in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 21 febbraio 1977.
b) Vedi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente: maggio 1977, previa ultimazione delle pratiche regolamentari.
8. Certificato d'iscrizione all'albo professionale o al Companies Register di Gran Bretagna o d'Irlanda.
Bilancio degli ultimi tre esercizi con specificazione del fatturato d'altri lavori edili.
Specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, e un elenco delle opere edili precedentemente realizzate nel Regno Unito.
Elenco dei progetti per un importo superiore ad 1 milione di UC realizzati negli ultimi 5 anni con l'indicazione del valore e dell'ubicazione di ciascuna di esse e dell'ente committente.
Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.
Dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Precisazioni circa i criteri di aggiudicazione saranno riportate nell'invito a partecipare alla gara.
10. Il contratto sarà basato sulle «Condizioni generali dei contratti governativi per lavori edili e di ingegneria civile» e sul «Works of Civil Engineering Construction» (Quinta edizione) con le modifiche apportate dal Welsh Office, in uso nei contratti per autostrade, nonché sulla specifica per «Road and Bridge Works, Drawings and Bill of Quantities». Saranno ammesse variazioni di prezzi per manodopera e materiali. Acconti mensili in base alla valutazione dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in cantiere.
11. 31 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. Tendring District Council, Town Hall, UK - Weeley Essex.
2. Procedura ristretta ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 71/305/CEE.
3. a) Sede dei lavori: Stourview Avenue, Mistley, Essex.
b) Costruzione di 8 appartamenti con una camera da letto, 32 appartamenti con 2 camere da letto; 24 case con 3 camere da letto, lavori di sistemazione dell'area circostante e lavori stradali.
c)
d)
4. Termine per l'ultimazione dei lavori: 78 settimane dalla data di inizio.
5. Standard Form of Building Contract, edizione ad uso delle autorità locali, con elenchi dei materiali.
6. a) 25 febbraio 1977.
b) Chief Technical Officer, Technical Services Department, Tendring District Council, Town Hall, UK-Harwich, Essex.
c) Lingua inglese.
7. 18 marzo 1977.
8. Nelle domande di partecipazione alla gara dovranno figurare i nominativi e gli indirizzi:
 - della banche di cui l'impresa è cliente e che ne possano attestare la posizione finanziaria.
 - due architetti o del personale di sorveglianza che possono fornire referenze tecniche.
9. L'ente committente non s'impegna ad accettare né l'offerta più bassa né qualsiasi altra offerta.
- 10.
11. 2 febbraio 1977.

Procedura ristretta

1. Aylesbury Vale District Council, The Mall, Friars Square, UK-Aylesbury, Buckinghamshire, United Kingdom.
2. L'offerta ricevibile più bassa in gara.
3. a) Griffin Lane off Bicester Road, Aylesbury, Buckinghamshire, England.
b) Costruzione di 3 caseggiati a 2 piani per persone sole, di un blocco centrale a 2 piani per le attività ricreative e abitazione per il custode, unitamente alle opere di drenaggio, viottoli, strade, fognature, pavimentazione e sistemazione a verde. Costruzione secondo il sistema tradizionale con muri a vista, controsoffitti in calcestruzzo prefabbricato con tetti a tegole su struttura in legno. Il contratto sarà basato sulla Standard Form of Building Contract, edizione 1963 (riveduta nel luglio 1976) ad uso delle autorità locali, con gli elenchi dei materiali, pubblicata dal Joint Contracts Tribunal. Costo previsto: circa £ 900 000.
c)
d)
4. 24 mesi.
5. Impresa singola o consorzio di imprese, ciascuna separatamente e solidamente responsabile.
6. a) 31 marzo 1977.
b) District Secretary, Aylesbury Vale District Council; per l'indirizzo vedi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 12 aprile 1977.
8. Riferenze in conformità di quanto previsto dagli articoli 25 a), b) e c) e 26 a) a), b) e d) della direttiva 71/305/CEE.
- 9.
10. L'ente committente non si impegna ad assegnare l'appalto all'offerta più bassa e non rimborserà le spese sostenute dalle imprese per la presentazione delle offerte.
11. 2 febbraio 1977.